

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2998 del 24/08/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA STELLATEX SPA (Imp. v. TIRABOSCHI N. 2/4) CARPI (MO). Rif. Prot. SUAP n. 258/2016 dell'Unione delle Terre d'Argine. Rif. Prat. SINADOC n. 8146/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3083 del 24/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventiquattro AGOSTO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
DITTA **STELLATEX SPA (Imp. v. TIRABOSCHI N. 2/4) CARPI (MO)**.
Rif. Prot. SUAP n. 258/2016 dell'Unione delle Terre d'Argine.
Rif. Prat. SINADOC n. 8146/2016.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 4/2/2016 la Ditta STELLATEX SPA, avente sede legale in comune di Carpi (MO), v. Tiraboschi n. 2/4, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Carpi, v. Tiraboschi n. 2/4, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE (SAC di Modena) e assunta agli atti in data 4/2/2016 con prot. n. 1746;

L'impianto di cui sopra effettua l'attività di finissaggio e tintoria di tessuti, filati e manufatti tessili;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, sono ad oggi regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) rilasciata dal Comune di Carpi con atto dirigenziale prot. n. 53328 del 23/10/2013;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Determinazione della Provincia di Modena n. 309 del 24/6/2008;

Considerato che con la Domanda ai sensi del DPR 59/2013, il richiedente dichiara, relativamente agli scarichi idrici, <che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / certificazione elencata nell'allegato "Dati generali impianto">, si provvede d'ufficio ad integrare nell'AUA la vigente autorizzazione agli scarichi di acque reflue rilasciata dal Comune di Carpi con atto dirigenziale prot. n. 53328 del 23/10/2013, senza apportarvi variazioni sostanziali.

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Carpi in data 27/2/2016, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da istruttoria tecnica prot. n. 10335 del 8/6/2016, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 4702 del 21/3/2016;
- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Carpi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 15268 del 8/4/2016;
- parere parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di AIMAG SPA prot. n 5292 del 7/7/2016;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 al Gestore della ditta STELLATEX SPA, per l'impianto ubicato in comune di Carpi, v. Tiraboschi n. 2/4, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95

2) di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti elencati in premessa:

- relativamente agli scarichi di acque reflue dalla data del presente atto;
- relativamente alle emissioni in atmosfera dalla data di messa a regime degli impianti modificati o aggiunti;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 24/8/2016 con scadenza al 24/8/2031;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Carpi
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Carpi

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione delle Terre d'Argine, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta STELLATEX SPA (Imp. v. TIRABOSCHI N. 2/4) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta STELLATEX SPA, nello stabilimento in comune di Carpi (MO), V. Tiraboschi n. 2/4, svolge attività di finissaggio e tintoria di tessuti, filati e manufatti tessili.

Le acque reflue provenienti dall'insediamento sono costituite da:

- a) acque reflue provenienti dai servizi igienici;
- b) acque reflue provenienti dalle attività di tintoria industriale;
- c) acque meteoriche provenienti dalle coperture (pluviali) e dai piazzali (non suscettibili di contaminazione);

I reflui di cui sopra, ai sensi della vigente normativa, sono classificati come:

- a) acque reflue domestiche;
- b) acque reflue industriali;
- c) acque meteoriche di dilavamento non suscettibili di contaminazione

Vista la dichiarazione della ditta che, relativamente agli scarichi idrici, non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla condizione già autorizzata dal Comune di Carpi con atto dirigenziale prot. n. 53328 del 23/10/2013, si provvede ad integrare nel presente Allegato Acqua il contenuto tecnico dello stesso Atto Dirigenziale;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, rilasciata dal Comune di Carpi con atto dirigenziale prot. n. 53328 del 23/10/2013;

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla presente istanza di autorizzazione unica ambientale;

Visto il parere parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di AIMAG SPA prot. n. 5292 del 7/7/2016, che conferma quanto contenuto nel parere favorevole prot. n.7620 del 15/10/2013.

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta STELLATEX SPA, con insediamento posto a Carpi (MO), v. Tiraboschi n. 2/4, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di finissaggio e tintoria di tessuti, filati e manufatti tessili, nel modo seguente:

- recapito dello scarico delle acque reflue industriali: pubblica fognatura di tipo misto ubicata in v. G. Tiraboschi;
- bacino fognario di scarico: CARPI- CAPOLUOGO, asservito ad una impianto di depurazione di secondo livello;
- corpo idrico recettore finale: FOSSETTA CAPPELLO.

Il titolare dello scarico dovrà rispettare integralmente le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI INERENTI I LIMITI DI ACCETTABILITA' DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

a) **dal punto di vista qualitativo:**

gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavanderia industriale, devono rispettare i limiti di accettabilità di cui alla Tabella 3 – Allegato 5 alla parte terza del D.lgs 152/2006, con l'eccezione dei parametri sottoindicati, che dovranno rispettare i limiti in deroga a fianco indicati:

PARAMETRO	VALORE LIMITE (mg/l)
COD (se COD/BOD5>2.2)	2000
COD (se COD/BOD5<2.2)	5000
BOD	NESSUN LIMITE
SOLIDI SOSPESI TOTALI	500
CLORURI	3000
SOLFATI	2000
COLORE	NESSUN LIMITE
TENSIOATTIVI TOTALI	20

Tali limiti devono essere rispettati presso i pozzetti di ispezione e controllo ubicati immediatamente a monte della confluenza delle reti fognarie aziendali nella pubblica fognatura e convoglianti acque reflue industriali e/o miste.

Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, dovrà essere riferito, di norma, ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di 3 ore; campionamenti su tempi diversi o istantanei potranno essere effettuati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es.: diverso tempo di durata dello scarico, rilascio estemporaneo di sostanze liquide, pozzetto sito in zona di passaggio automezzi, ecc.); il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove siano presenti pre-trattamenti di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione di almeno 3 ore.

Gli eventuali effluenti prodotti nei processi di lavorazione e non rispondenti ai limiti di accettabilità indicati, devono essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico, in osservanza di quanto prescritto dalla normativa vigente e successive modifiche.

b) dal punto di vista quantitativo:

viene definito in **200.000 mc/annui** il massimo quantitativo di refluo potenzialmente scaricabile dall'insediamento nella pubblica fognatura.

2) PRESCRIZIONI INERENTI IMPIANTI DI TRATTAMENTO – RETE FOGNARIA – POZZETTI DI ISPEZIONE E CONTROLLO – CAMPIONATORI ECC.

L'allegata planimetria del reticolo fognario costituisce parte integrante della presente autorizzazione.

a) La ditta deve provvedere a mantenere funzionante ed efficiente il sistema di trattamento delle acque, composto da una vasca di accumulo.

Ogni disattivazione o malfunzionamento degli impianti, dovuto a cause accidentali, dovrà essere comunicata immediatamente al Comune di Carpi ed al gestore del Servizio Idrico Integrato (Aimag).

b) I pozzetti di ispezione e controllo dovranno essere sempre resi agibili ad addetti al controllo degli scarichi.

c) Gli eventuali fanghi di risulta dell'impianto di trattamento dovranno essere smaltiti nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente (D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii).

3) PRESCRIZIONI PER IL CALCOLO DEI CORRISPETTIVI DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto la Ditta è tenuta al pagamento di un corrispettivo ad AIMAG. A tal fine l'utente è tenuto all'autodenuncia annuale degli elementi necessari per la determinazione degli importi relativi ai servizi di fognatura e depurazione. In particolare:

a) **entro il 31 gennaio di ogni anno** la Ditta dovrà denunciare, facendo uso degli appositi moduli predisposti da AIMAG, i seguenti elementi relativi all'anno precedente:

- quantitativi prelevati dal pubblico acquedotto e/o da pozzo privato;

- valori qualitativi medi annuali relativi alle acque di scarico, da desumersi attraverso controlli periodici; dovranno nello specifico essere denunciati:
 - pH,
 - COD (mg/l)
 - COD dopo un'ora di sedimentazione a pH7 (mg/l)
 - pH7 (mg/l)
 - BOD 5 (mg/l)
 - Solidi Sospesi totali (mg/l)
 - Fosforo Totale come P (mg/l)
 - Tensioattivi Totali (mg/l)
 - solfati (mg/l)
 - cloruri (mg/l)
 - colore (dopo diluizione 1/40).

b) I prelievi dei campioni dovranno essere realizzati dal personale del laboratorio che effettuerà le determinazioni. Non saranno ammessi certificati su campioni prelevati dal titolare dello scarico. La denuncia dovrà risultare corredata di almeno sei (6) certificati di analisi.

4) PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

a) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di reflui ed altre sostanze incompatibili con il processo di depurazione biologico e/o potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo le prescrizioni dell'art. 81 del suddetto Regolamento per la disciplina del Servizio Idrico integrato del gestore AIMAG SPA.

b) L'utilizzo di acque di pozzo o di altre fonti di approvvigionamento idrico alternative al pubblico acquedotto, dovrà essere anticipatamente dichiarato al Comune di Carpi ed all'Ente gestore del Servizio Pubblico Integrato. Quest'ultimo provvederà alla sigillatura del contatore delle quantità estratte, da installarsi a cura e spese della Ditta. E' sempre a carico della Ditta la manutenzione e la cura relativa al corretto funzionamento dello strumento di misura.

c) Modifiche dell'insediamento (ampliamenti, ristrutturazioni, ecc..) e della tipologia dei reflui da scaricare, così come variazioni di ragione sociale e/o cessazioni di attività dovranno essere comunicate tempestivamente per iscritto dal legale rappresentante della ditta ad ARPAE (SAC di Modena) ed al Comune di Carpi,

d) Il personale dipendente dell'ente gestore del SII addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, assume durante l'esercizio delle proprie funzioni, la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio per gli effetti dell'art.358 del Codice Penale;

e) Ogni accertamento di violazione alle prescrizioni di cui sopra, nonché alle norme nazionali, regionali e locali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, sarà perseguito a norma di legge, fatta salva la possibilità di revocare l'autorizzazione allo scarico; delle violazioni ne verrà dato avviso all'interessato e, per gli adempimenti di competenza, ad ARPAE.

ALLEGATO: Planimetria Scarichi

PROGETTO

COSTRUZIONE DI SERBATOIO INTERRATO PER GLI
SCARICHI INDUSTRIALI CON RECUPERO ENERGETICO
NELLO STABILIMENTO AD USO TINTORIA
POSTO IN CARPI, VIA G. TIRABOSCHI 2/4,
DI PROPRIETA' DELLA DITTA:


STELLATEX S.R.L.
C.F. 01283510368



LA PROPRIETA':


CODICE FISCALE
MRN SVN 24D15 B819M


CARPI, 03-12-85




PIANO TERRA 1:100

SCRUBBER PER
LAVAGGIO FUORI





SEZIONE TRASVERSALE



SEZIONE LONGITUDINALE

IL DIRETTORE RESPONSABILE
 ARPAE-SAC MODENA
 Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato ARIA

Ditta STELLATEX SPA (Imp. v. TIRABOSCHI N. 2/4) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta STELLATEX SPA, svolgente attività di finissaggio e tintoria di tessuti, filati e manufatti tessili, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Carpi (MO), v. Tiraboschi n. 2/4.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

Numero	Descrizione
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	RICAMBIO ARIA AMBIENTE
9-10	RICAMBIO ARIA CENTRALE TERMICA
19	CENTRALE TERMICA
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	RICAMBIO ARIA AMBIENTE
34	RICAMBIO ARIA CENTRALE TERMICA
36	FINISSAGGIO RAMEUSE
37	REPARTI TINTURA
38	ESSICCATOIO A CESTO
40	ASPIRAZIONE VAPORE "VAPORIZZO"
41	ASPIRAZIONE ARIA RAFFREDDAMENTO "VAPORIZZO"
42	ESSICCATOIO TRIPPO
43	ASPIRAZIONE VAPORE SU RAMEUSE

- la installazione del nuovo punto di emissione n. 44 derivante da cappa laboratorio campioni;

- la sostituzione della caldaia di cui al punto di emissione n. 19;

- il seguente consumo di materie prime:

- tessuto 550.000 kg/anno
- prodotti coloranti 16.500 kg/anno
- prodotto ausiliari 165.000 kg/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Carpi in data 27/2/2016, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, con nota prot. n. 10335 del 8/6/2016, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, che il loro esercizio risulta compatibile con lo stato di qualità dell'aria della zona e pertanto risultano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta STELLATEX SPA è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Carpi, v. Tiraboschi n. 2/4, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTI DI EMISSIONE N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E 8 RICAMBI ARIA AMBIENTE

portata massima	4000	Nm ³ /h CAD.
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g

PUNTI DI EMISSIONE N. 9-10 RICAMBI ARIA CENTRALE TERMICA

portata massima	4000	Nm ³ /h CAD.
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 18 CENTRALE TERMICA A GAS METANO (caldaia 3,488 MW)

portata massima	5000	Nm ³ /h
altezza minima	12	m
durata	16	h/g

EMERGENZA

Limiti massimi ammessi di inquinanti (riferiti ad un tenore di O₂ nei fumi del 3%):

Polveri totali	5	mg/Nmc (*)
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (*)

(*) Valore limite si considera rispettato

PUNTO DI EMISSIONE N. 19 CENTRALE TERMICA A GAS METANO (caldaia 4,65 MW)

portata massima	5000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	12	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti (riferiti ad un tenore di O₂ nei fumi del 3%):

Polveri totali	5	mg/Nmc (*)
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (*)

(*) Valore limite si considera rispettato

PUNTO DI EMISSIONE N. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 RICAMBI ARIA AMBIENTE

portata massima	4000	Nm ³ /h CAD.
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 34 RICAMBIO ARIA CENTRALE TERMICA

portata massima	4000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 36 FINISSAGGIO RAMEUSE

portata massima	7200	Nm ³ /h
altezza minima del camino	7,8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc

Impianto di depurazione: colonna riempita

PUNTO DI EMISSIONE N. 37 REPARTO TINTURA

portata massima	13000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	7,8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Acido formico	10	mg/Nmc
Acido acetico	20	mg/Nmc

Impianto di depurazione: torre riempita

PUNTO DI EMISSIONE N. 38 ESSICCATOIO A CESTO

portata massima	1000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	7,5	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
----------------	---	--------

Impianto di depurazione: Filtro a tessuto

PUNTO DI EMISSIONE N. 40 ASPIRAZIONE VAPORE "VAPORIZZO"

portata massima	6000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	7,5	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	30	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 41 ASPIRAZIONE ARIA RAFFREDDAMENTO "VAPORIZZO"

portata massima	3000	Nm ³ /h
-----------------	------	--------------------

altezza minima del camino	7,5	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	20	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	30	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 42 ESSICCATOIO TRIPPO

portata massima	3000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc

Impianto di depurazione: Filtro interno a maglie metalliche

PUNTO DI EMISSIONE N. 43 ASPIRAZIONE VAPORE SU RAMEUSE

portata massima	4000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata		Saltuaria

PUNTO DI EMISSIONE N. 44 ASPIRAZIONE VAPORE SU RAMEUSE

portata massima	800	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata		Saltuaria

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Relativamente al punto di emissione n. 38, i risultati del prossimo autocontrollo devono essere trasmessi, tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena e Distretto territorialmente competente) entro i successivi 30 giorni.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;

- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di emissione n. 44 su un campionamento eseguito alla data di messa a regime.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato

da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Composti organici volatili (con caratterizzazione e determinazione dei singoli composti)	UNI EN 13649 (in caso di ricerca di composti estremamente volatili prevedere il raffreddamento della fiala durante il campionamento e/o doppia fiala di prelievo o, in alternativa, campionamento in sacche di materiale inerte tipo tedlar, nalophan posticipando l'adsorbimento su fiala, in condizioni controllate, in laboratorio)
Ossidi di Zolfo	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792

	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acidi Organici	NIOSH 2011 (campionamento su fiala gel di silice ed analisi in cromatografia ionica o gascromatografia)

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno per le emissioni n. 18 (portata e ossidi di azoto), 19 (portata e ossidi di azoto), 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta STELLATEX SPA (Imp. v. TIRABOSCHI N. 2/4) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta STELLATEX SPA, nell'impianto in comune di Carpi (MO), v. Tiraboschi n. 2/4, svolge attività di finissaggio e tintoria di tessuti, filati e manufatti tessili.

Per quanto riguarda gli aspetti acustici, la ditta ha presentato idonea valutazione d’impatto acustico corredata da indagine fonometrica eseguita in data 12/1/2016, per valutare il contributo di rumore immesso nei confronti dei ricettori più prossimi. Dalla documentazione trasmessa si evince che:

- le principali fonti di rumore sono rappresentate dai camini di emissioni presenti sulla copertura del fabbricato, a servizio dei macchinari di finissaggio, tintura ed essiccazione, e dagli impianti di depurazione (scrubber), installati nell'area cortiliva, a servizio di alcuni sistemi di aspirazione.

All'esterno sono posizionate altre attrezzature (sistemi di pompaggio e compressione), potenzialmente rumorose, ma non specificatamente descritte;

- il fabbricato artigianale, secondo la vigente classificazione acustica comunale, è inserito in classe III – area mista - con limiti pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte. Anche i ricettori più prossimi (R1 e R2) sono compresi nella stessa classe.

- le sorgenti di rumore sono utilizzate esclusivamente in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);

C-ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta STELLATEX SPA in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 4702 del 21/3/2016;

Visto il parere favorevole, del Comune di Carpi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n.15268 del 8/4/2016, redatto a seguito di presa d'atto che:

- i rilievi fonometrici eseguiti nelle postazioni al confine aziendale (postazioni P1, P2, e P3), mostrano che la rumorosità ambientale originata dall'attività rispetta il valore limite di immissione assoluto diurno prescritto per la classe III;
- le stime effettuate per verificare il limite differenziale diurno presso i recettori più esposti (R1 e R2 – Residenze al confine est), ne attestano il rispetto.

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Carpi, via Tiraboschi n. 2/4, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta STELLATEX SPA, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, alle seguenti condizioni:

- 1) Le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità di installazione/uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, sistemi di mitigazione, ecc.;
- 2) in corso d'esercizio deve essere mantenute modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore tali da assicurarne, nel tempo, la compatibilità acustica nei confronti del contesto urbanistico circostante.
Allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti e sulle attrezzature utilizzate per valutarne la corretta funzionalità e/o integrità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- 3) l'attività può essere svolta unicamente all'interno delle fasce orarie che interessano il periodo diurno (06:00 -22:00);
- 4) qualsiasi modifica dell'aspetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale (es. installazione di nuove sorgenti di rumore all'esterno e all'interno del fabbricato), così come l'estensione dell'orario di lavoro al periodo notturno (22:00-6:00), è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico;
- 5) qualora le sorgenti di rumore di cui al presente nulla osta siano utilizzate in difformità delle prescrizioni indicate, l'autorità di controllo applicherà la sanzione prevista dall'art. 10, comma 3 della Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (da euro 258,00 a euro 10.230,00) per ogni violazione accertata.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.